

***LE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE  
DOCENTE NEI CONFRONTI DEGLI  
ALUNNI MINORENNI***

**(vigilanza, infortunio)**

**Inquadramento normativo  
e sviluppo analitico di casi**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "N. IANNACCONE" - LIONI (AV)

# Pubblico Dipendente:

chi svolge attività a servizio della Pubblica Amministrazione

dalla Costituzione **Art. 97**

*“I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.*

*Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.*

*Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.”*

dalla Costituzione **Art. 98**

*“I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.*

Dal Codice Civile nel **Capo I, titolo II, Libro V** che disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con le integrazioni legislative relative proprio del lavoro subordinato.

# Responsabilità dei Pubblici Dipendenti

## **Art. 28 Cost.**

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono **direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative**, degli atti compiuti in violazione di diritti.

In tali casi **la responsabilità civile si estende allo Stato** e agli enti pubblici.

# Responsabilità dei Pubblici Dipendenti

**Anche responsabilità comune agli altri cittadini**

## **RESPONSABILITÀ DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

**Art. 2043 del C.C.**

*“Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*

## **RESPONSABILITÀ COMUNE A TUTTI I CITTADINI**

Le responsabilità del P.D. coincidono con quelle del comune cittadino:

- **RESPONSABILITÀ Civile verso terzi**
- **RESPONSABILITÀ Penale**

A cui si aggiungono:

- **RESPONSABILITÀ Patrimoniale**
- **RESPONSABILITÀ Disciplinare**
- **RESPONSABILITÀ Amministrativa**
- **RESPONSABILITÀ Contabile**

**Pubblico  
Dipendente**

## RESPONSABILITÀ PROPRIE DEL PERSONALE DOCENTE

Tutte le RESPONSABILITÀ del Docente-Pubblico Dipendente. si possono collegare all'esercizio delle proprie funzioni, di cui la preminente, è quella pedagogica (*attività didattica*).


PERSONALE DOCENTE



PUBBLICO DIPENDENTE

L'insegnamento (*pubblico*) è l'attività rivolta a produrre istruzione ed educazione, da un lato ad influire sulla sfera intellettuale del discente (aumentando il suo patrimonio di conoscenze (*attività istruttiva*), dall'altro ad influire positivamente sulla sfera morale a forgiarne il carattere (*attività educativa*).

Elemento di collegamento tra le varie responsabilità è, per il Docente/PD: **VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DELLA VIGILANZA**



# La RESPONSABILITÀ Civile verso terzi

È regolata dal Codice Civile ed interessa il Docente sia come Pubblico Dipendente sia come cittadino ricadente nelle disposizioni del titolo IX, del Libro IV del C.C.

Con particolare rilievo agli articoli:

- **art. 2047** Danno cagionato dall'incapace; (... in merito alla sorveglianza ...)
- **art. 2048** Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e maestri d'arte;

Da ogni altra fonte normativa, ordinativa e di precetto, (CCMM, OOMM, statuti e regolamenti)

# La RESPONSABILITÀ Civile verso terzi

## DANNI PROVOCATI ALL'ALUNNO

## DANNI PROVOCATI DALL'ALUNNO

- SU SE STESSO (violazione dell'obbligo di vigilanza)
- AD ALTRI -> presunzione di responsabilità del docente
  - ex art. 2047 c.c. - difetto di sorveglianza e vigilanza
  - ex art. 2048 c.c. – difetto di educazione e vigilanza

# La RESPONSABILITÀ Patrimoniale

- **“La *Responsabilità Patrimoniale* sorge quando dal comportamento di un pubblico dipendente derivi un danno patrimoniale per l’Amministrazione”**
- **La *responsabilità patrimoniale* del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all’Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.**

# La RESPONSABILITÀ Penale

Le ipotesi delittuose che possono verificarsi nel corso dell'attività scolastica si possono riassumere in:

**ABUSO DI MEZZI DI CORREZIONE** (Art. 571 c.p.):

- *chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia .....è punito, se dal fatto ne deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi”.*

**PERCOSSE** (art. 581):

- *Chiunque percuote taluno.....è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi...”*

## Segue **La RESPONSABILITÀ Penale**

### **PERQUISIZIONE DEGLI ALUNNI (Art. 13 Costituzione)**

***Questo reato si ascrive all'esclusività riconosciuta solo all'Autorità Giudiziaria di procedere alla perquisizione personale.***

***In taluni casi anche l'Autorità scolastica può procedere, anche se nessuna norma la autorizzi specificamente, in caso di flagranza, alla perquisizione ed all'arresto, prendendo in custodia le cose costituenti reato e consegnandole poi all'Autorità di polizia giudiziaria.***

## Segue **La RESPONSABILITÀ Penale**

### REATI COLPOSI – posizione di garanzia del docente

- Il Docente/ PD risponde delle *“lesioni che l’alunno abbia prodotto a se ed ad altri nel periodo sottoposto alla sorveglianza”*
- Reati di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.c.p.) di cui può essere chiamato a rispondere il Docente, configurano come reati colposi di omissione.

## Segue **La RESPONSABILITÀ Penale**

**d) REATO DI PLAGIO che casualmente poteva interessare l'attività del Docente;  
è stato abrogato per incostituzionalità**



## Segue **La RESPONSABILITÀ Penale**

Per riassumere:

**LA RESPONSABILITÀ PENALE CHIAMA  
IL *DOCENTE/PDA* RISPONDERE,  
NELL'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA,  
DEI REATI DI LESIONI COLPOSE (art. 590 c.p.)  
ED OMICIDIO COLPOSO (art. 589 c.p.)**

Ecco anche perché i Docenti debbono:

- trovarsi in classe prima dell'orario d'inizio delle lezioni a scuola,
- ottemperare all'obbligo della sorveglianza durante l'intervallo, ecc.

Così pure corre al personale ausiliario l'obbligo della sorveglianza, ecc.

Sotto il profilo della colpa vige **l'art. 43 c.p.** *«il reato è colposo o contro l'intenzione quando l'evento, se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, ordini o discipline».*

La circostanza che il Docente abbia osservato le norme dei regolamenti non esime da responsabilità per violazione di norme di comune prudenza e perizia ovvero per osservanza di leggi, ordini o discipline.

# La responsabilità Amministrativa e Contabile

*Si configura nel Danno Erariale indiretto connesso all'obbligo della Pubblica Amministrazione di risarcire il danno ad aventi diritto*

*Tale danno è oggetto di interessamento da parte della Corte dei Conti, che avvia l'azione di rivalsa sul Docente/PD della Pubblica Amministrazione*

Nel giudizio contabile non può trovare ingresso alcuna presunzione di responsabilità né inversione dell'onere della prova

## Estensione **DELL'OBBLIGO DELLA VIGILANZA**

L'estensione dell'obbligo della vigilanza è collegata alle attività non propriamente scolastiche, ma che comunque configurano un prolungamento della custodia degli alunni anche oltre l'orario scolastico per **gite, visite d'istruzione, ecc.**

Esclusione della **RESPONSABILITÀ** per mancanza del:  
**NESSO CAUSALE** per **FORZA MAGGIORE**  
**PROVA LIBERATORIA**



Perché ci sia Responsabilità è necessario che si realizzi, tra il **fatto commesso** e **l'evento dannoso**, il **nesso causale**

## Esclusione della **RESPONSABILITÀ** per mancanza del **NESSO CAUSALE - FORZA MAGGIORE** -

Quando si verifichi un **evento dannoso** improvviso e grave che sollevi il Docente/PD dalla colpa di non aver rispettato l'obbligo di vigilanza, perché non è dimostrabile alcun collegamento tra il non rispettato **obbligo di vigilanza** e il verificarsi del **fatto dannoso** stesso.

Ciò esclude la responsabilità del Docente/PD, proprio perché non sussiste alcun **nesso causale** tra fatto commesso ed evento dannoso.

Da parte del Docente/PD "vi è l'esclusione della responsabilità soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto" (2° comma dell'art. 2048 c.c.)

## Esclusione della **RESPONSABILITÀ** **PROVA LIBERATORIA**

- Ma non basta (*Cass. Civ. Sez. I, n. 9337/16*):
- oltre alla prova dell'imprevedibilità del fatto (art. 2048 c.c.)
  - il docente deve fornire la prova di aver adottato in via preventiva tutte le misure idonee per evitare il sorgere del pericolo

## Esclusione della **RESPONSABILITÀ Patrimoniale**

Il D.lgs. 297/94 (art. 574) [riproponendo quanto previsto dall'art. 61 della L.312/1980] limita la responsabilità patrimoniale del personale scolastico ai soli casi di **DOLO** o **COLPA GRAVE** nell'esercizio della vigilanza degli alunni stessi.

Ciò vale anche in caso di risarcimento verso terzi, dove, esclusi i casi di **DOLO** o **COLPA GRAVE**, l'Amministrazione si surroga al personale scolastico stesso.

**L'art. 574 del T.U. 297/94 riproduce sostanzialmente quanto già previsto dall'art. 61 della Legge n. 312/1980**

**IL C.C.N.L. NON AGGIUNGE NIENTE DI NUOVO IN MERITO**

- **L'Amministrazione si surroga al personale scolastico nelle responsabilità civili conseguenti, con possibilità per la P.A. di rivalersi nei confronti dei dipendenti, in presenza di DOLO e COLPA GRAVE nella vigilanza degli alunni.**
- **Nelle cause civili la legittimazione passiva spetta sempre e solo al Ministero (MIUR)**

Sussiste la **RESPONSABILITÀ** a carico del Docente/PD solo se l'**Evento Dannoso** si realizza in condizioni di **DOLO** o **COLPA GRAVE**  
Non sussiste **RESPONSABILITÀ** in condizioni di **COLPA LIEVE**

Esempio di **COLPA GRAVE** potrebbe essere quello di un docente che abbandoni la classe per recarsi ad un bar vicino alla scuola ovvero se ne vada, senza motivo, al proprio domicilio.

Esempio di **COLPA LIEVE** potrebbe essere quello di un insegnante che dovendo recarsi ai servizi igienici, ometta di affidare i suoi alunni ad un bidello od ad un collega, renda possibile il verificarsi di qualche infortunio

## La più grande responsabilità ...



**La scelta di un  
giovane dipende dalla sua  
inclinazione, ma anche dalla  
fortuna di incontrare un  
grande maestro !**

[RITA LEVI-MONTALCINI](#)

GRAZIE  
PER LA VOSTRA ATTENZIONE !

Rosario Maglio  
rosario@studiomaglio.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "N. IANNACCONI" - LIONI (AV)

Le slides sono in parte tratte dalla pubblicazione del Prof. Vittorio Barsotti - ITCGS "Benedetti" Porcari LU, liberamente consultabile sul sito internet: [www.anplucca.it](http://www.anplucca.it) > [formazione](#) > [responsabilita' docente](#)